COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

AREA I^

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N._____ N. 612 del 23 GIU. 2015

Oggetto: Valutazione comparativa delle offerte per Servizio di Vigilanza e Salvataggio delle Spiagge libere del Comune di Aci Castello adibite alla balneazione per l'anno 2015. Seconda valutazione comparativa delle offerte.

IL CAPO AREA I

_ Vista la determina sindacale n. 118 del 18.09.2014 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area I^ "Servizi Generali Amministrativi Organizzazione Gestione Risorse Umane" in esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla delibera di G.C. N. 92 del 08.08.2014;

- Considerato che ai responsabile dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 3 e 3 bis della Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;

- Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;

- Visto l'art. 51 L. 142/ 90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

Premesso che

Con delibera di G.C. N. 39 del 15.05.2015 veniva istituito il Servizio di Vigilanza e Salvataggio Spiagge Libere per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 17/98 e venivano indicati i siti da dedicare alla balneazione e nei quali istituire il servizio di Vigilanza e Salvataggio Spiagge Libere;

Con la stessa delibera si indicava di affidare il servizio, per limitare i costi, per sessanta giorni ad associazioni e/o corpi di volontariato specializzati nel settore della protezione e del soccorso in mare dei bagnanti e simili per la gestione dello stesso servizio;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 477 del 29-05-2015, con la quale veniva approvato il foglio patti e condizioni ed avviata la procedura di valutazione comparativa;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 611 del 23-062015, con la quale è stato approvato il verbale delle operazioni di gara in data 19-06-2015;
- Considerato che hanno presentato offerta due associazioni, l'Associazione di volontariato " Gruppo pescatori sportivi Nettuno Catania " e Corpo Volontari Soccorso in mare in breve " CVSM", ambedue escluse per le motivazioni espresse nel verbale delle operazioni di gara;
- Considerato che occorre effettuare di nuovo la valutazione comparativa delle offerte al fine di affidare il servizio, cosi' come stabilito dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 39 del 15-05-2015 per garantire ai bagnanti la sicurezza sulle spiagge del territorio comunale;
- Preso atto che l'impegno di spesa è già stato effettuato nella deliberazione di G.C.n. 39 del 15-05-2015 e che si conferma con la presente il foglio patti e condizioni ,approvato con determinazione dirigenziale n. 477 del 29-05-2015;

Per le ragioni in premessa

DETERMINA

Affidare il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere per l'anno 2015 alle condizioni di servizio già sperimentate negli scorsi anni, come da foglio patti e condizioni allegato alla presente determina, a seguito di valutazione comparativa delle offerte, alla associazione e/o corpo di volontariato che presenterà il prezzo più basso sulla base del costo del servizio di € 16.500,00.

Dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con delibera di G.C. N. 39 del 15.05.2015 al Cap. 61 Imp. 1026 del corrente bilancio previsionale.

Confermare l'allegato foglio patti e condizioni, approvato con determinazione dirigenziale n. 477 del 29-05-2015, nonché la lettera di invito e pubblicare gli stessi sul sito Internet dell'Ente ed invitare a presentare offerta le associazioni di volontariato che hanno già espletato il servizio negli scorsi anni, nonché tutte quelle che ne hanno interesse.

Dare atto che il servizio sarà operativo dopo la consegna dello stesso nelle more della stipula del contratto.

La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio segreteria Comunale, per provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla selezione albo pretorio on line del Comune(www.comune.acicastello.ct.it)

Addì 23-06-2015

IL RESPONSABILE AREA I^
SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Laura Gulizia

Visto e riconosciuta la regolarità contabile ex art. 12, L. R. 30/00 si esprime parere favorevole di copertura finanziaria con imputazione.

Addì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____

COMUNE DI ACICASTELLO
Provincia di Catania

AREA I^
Servizi Generali Amministrativi
Gestione Risorse Umane

SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 – FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto e durata del Servizio

Oggetto del contratto è il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ex L.R. 17 del 01/09/1998 per la durata di giorni sessanta (60) consecutivi a decorrenti dall'avvenuta consegna del servizio, da eseguirsi nelle spiagge libere del Comune di Aci Castello, adibite alla balneazione ai sensi della delibera G.C. N. 39 del 15.05.2015.

Art. 2 Requisiti

Possono partecipare all'affidamento diretto e presentare offerta le associazioni di volontariato specializzate nel settore della Protezione Civile e del salvataggio dei bagnanti sulle spiagge libere e sulle coste, regolarmente iscritte negli albi o registri regionali delle associazioni di volontariato o presso la Camera di Commercio.

Art. 3 Svolgimento del servizio

Il servizio deve essere espletato da personale qualificato, munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla società nazionale di Salvamento o dalla federazione italiana Nuoto (FIN) sezione salvamento per mezzo di assistenti bagnanti, muniti delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del servizio.
Il servizio deve essere svolto presso le spiagge libere del Comune di Aci Castello, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 presso postazioni che saranno comunicate a cura del responsabile del servizio.

Art. 4 Disciplina del servizio

L'affidamento del servizio ha l'obbligo di assicurare durante il periodo di balneazione:

- Una raccolta dei rifiuti lungo il litorale adibito alla balneazione e nelle zone che l'Amministrazione provvederà ad indicare, con cadenza giornaliera;
- Tutte le postazioni di vigilanza dovranno essere fornite di proprio telefono cellulare in modo da consentire nei casi più urgenti un pronto raccordo con la Protezione Civile, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.

Art. 5 Personale – Obblighi

L'affidatario dovrà gestire il servizio per mezzo di n. 12 assistenti bagnanti, ogni postazione deve essere costituita da due unità con un turno di lavoro di non oltre 5 (cinque) ore lavorative. Al servizio è addetto, altresì, un coordinatore residente nel comune, con comprovata esperienza pluriennale.
Gli assistenti bagnanti dovranno comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità e mantenere un atteggiamento decoroso e consono al servizio che svolgono, potendo l'amministrazione pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati o usassero un linguaggio scorretto o deplorevole.
Ciascun assistente bagnante dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività svolta, così composto: pantaloncini, maglietta di colore rosso con il logo e scritto sul davanti "Comune di Aci Castello" e sul retro "salvataggio".

Art. 6 Materiale da fornire

L'affidatario dovrà mettere a disposizione il seguente materiale:
n. 4 bombole di ossigeno;
n. 4 cassette di pronto soccorso;
n. 4 rulli con 200 mt. di fune di salvataggio di tipo galleggiante con giubbotto o cinture omologate;
n. 4 ombrelloni;
n. 4 mezzi marinai;
n. 18 fischietti;
n. 4 bandiere rosse con il divieto di balneazione;
n. 4 cannule per la respirazione bocca a bocca;
-Abbigliamento completo per n. 12 bagnini formato da berretto, pantaloncini e maglietta con la scritta "Bagnino" e "Comune di Aci Castello"

Art. 7 Costo del Servizio – base delle offerte

Il costo del servizio è determinato, a titolo di rimborso spese per i volontari, spese di materiale e spese generali nel totale di € 16.500,00 e comprende tutte le spese dei volontari e del noleggio del materiale e di tutte le altre spese, compreso eventuale imposta sul valore aggiunto, necessarie per la perfetta esecuzione inerente e conseguente al servizio medesimo e si intende accettato dalla associazione affidataria, ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

Art. 8 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolare fattura relativa al servizio espletato e dovrà riferirsi ai giorni di servizio effettivamente prestati.

Art. 9 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle

somme che l'amministrazione avrà eventualmente sostenuto durante la durata del servizio, l'affidatario dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.to Lgs. 163/2006.

Art. 10 Vigilanza Responsabilità e Penalità

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare il corretto svolgimento del servizio di che trattasi; inoltre l'affidataria dovrà accettare tutte le ispezioni e controlli degli Enti competenti.
L'affidataria sarà responsabile verso l'amministrazione comunale del buon adempimento del servizio, che verrà svolto a completo rischio e responsabilità della stessa.
Qualora l'affidataria contravvenga in tutto o in parte alla più scrupolosa ed esatta osservanza delle condizioni di cui al presente foglio patti e condizioni verrà applicata, a discrezione dell'Amministrazione,una penale variabile da € 50,00 ad e 258,00 giornaliere secondo la gravità, previa contestazione dell'inadempienza con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per eventuali discolpe.
In caso di inadempienze di gravità tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio, quali l'arbitraria interruzione, il rifiuto di presentarsi al comune per ricevere comunicazioni oppure ordini e simili, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, procedendo altresì alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 11 Obblighi assicurativi

L'affidataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale utilizzato. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il comune medesimo.

Art. 12 Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese arrecate al Comune.

Art. 13 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l'affidataria sarà regolata dalle norme del codice civile. L'insorgenza di qualsiasi controversia non legittima autorizza l'affidataria a sospendere il normale svolgimento del servizio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il foro di Catania. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 Spese a carico della ditta affidataria

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa. La ditta affidataria assume a suo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune e ogni altro onere, diretto e indiretto, inerente all'espletamento del

servizio.

Art. 15 Domicilio della ditta

Per tutti gli effetti del presente disciplinare, la ditta affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Aci Castello in Via Dante n. 28.

Art.16 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Gulizia.

Aci Castello

IL CAPO AREA I^
Dott.ssa Laura Gulizia

COMUNE DI ACICASTELLO
Provincia di Catania

AREA I^
SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
GESTIONE RISORSE UMANE

SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 – LETTERA DI INVITO

All'Associazione di Volontariato

_____

Questa Amministrazione deve affidare il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere per l'anno 2015 ad associazione di volontariato operante nel settore della vigilanza e sicurezza delle spiagge e dei bagnanti.
Per quanto sopra codesta associazione è invitata a presentare offerta in busta chiusa al protocollo dell'Ente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 6/7/2015 sulla base dell'allegato foglio patti e condizioni.
La busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi e recare sulla intestazione la dicitura: **"Offerta per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere anno 2015".**
All'interno della busta deve essere contenuta:

1) la richiesta di partecipazione contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relative ai requisiti di ordine generale, nonché la dichiarazione di iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato ovvero alla Camera di Commercio per la categoria adeguata all'oggetto dell'affidamento del servizio, ed inoltre dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve del foglio patti e condizioni oggetto del servizio. La domanda di partecipazione deve essere regolarmente firmata dal rappresentante legale con allegata la copia del documento dei identità in corso di validità.
2) Una busta, chiusa e controfirmata sui lembi, contenente offerta economica espressa in cifre ed in lettere con ribasso unico percentuale da applicare sull'importo di € 16.500,00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.

Aci Castello

IL CAPO AREA I^
SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Laura Gulizia

Annuncio Sponsorizzato: se vuoi anche tu pubblicare un banner su questo sito... contattaci

D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163

Codice Appalti .it

Art. 38. Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; *(comma così modificato dal DL 83/2012 in vigore dal 26/06/2012 convertito senza modificare ulteriormente la presente lettera. [n.d.r. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto, con l'art. 33, comma 3, che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."])*

b) nei cui confronti é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; *(lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013dal 13/07/2011)*

c) nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; *(lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa; *(lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; *(lettera sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; *(lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. *(lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 e successivamente così sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; *(si veda quanto disposto dall'art.31 comma 4 lett. a del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)*

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2. *(lettera sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

m) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; *(lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, successivamente così sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. *(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, lett. a), Legge 94 del 15/07/2009 in vigore dall'08/08/2009, successivamente così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009)*

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, lett. b), Legge 94 del 15/07/2009 in vigore dall'08/08/2009, e successivamente così modificato dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)*

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. *(comma introdotto dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, quindi modificato dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, convertito dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. *(comma modificato dall'art. 3, comma 2, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009, e successivamente così sostituito dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; il terzo periodo é stato modificato dall'art.1 comma 5 del Decreto-Legge n. 16 del 02/03/2012, in vigore dal 02/03/2012, convertito in legge, senza apportare ulteriori modifiche al codice, dalla Legge 26/0/2012 n. 44, in G.U. n.99 del 28/4/2012, in vigore dal 29/04/2012)*

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. *(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, quindi integrato dalla L 114/2014 in vigore dal 19/08/2014)*

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo

decreto n. 313 del 2002. *(modificato dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)*

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato é rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.